

Informativa per la clientela di studio

N.109 del 04.07.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Autonomi. Le scadenze contributive 2012

*Il **9 luglio p.v.** scade l'ultimo giorno utile per il versamento dei contributi, a "saldo 2011" e primo "acconto 2012", dovuti dagli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS. Tuttavia, i soggetti interessati potranno comunque versarli entro il 20 agosto 2012, scontando una maggiorazione, a titolo di interesse, dello **0,40%**.*

Premessa

A breve i lavoratori autonomi che eccedono la quota di reddito minimale e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dovranno versare i contributi a **"saldo 2011"** e primo **"acconto 2012"**.

Infatti, il **prossimo 9 luglio** scade il termine per il versamento dei suddetti contributi, i quali potranno comunque essere versati entro il 20 agosto 2012, previa maggiorazione, a titolo di interesse, dello **0,40%**. In tal caso, la maggiorazione dovrà essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo **"API"** (artigiani) o **"CPI"** (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure ancora con la causale **"DPPI"** nel caso dei liberi professionisti.

In ogni caso, l'INPS sta procedendo all'invio di un prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2012, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani.

Il D.P.C.M. del 6 giugno 2012

A tal proposito, appare doveroso ricordarLe che la suddetta scadenza è stata oggetto di proroga a causa del **D.P.C.M. del 6 giugno 2012**.

Infatti, all'art. 1 del citato decreto è stato previsto lo slittamento dei termini: dal 18 giugno 2012 al 9 luglio 2012, senza alcun pagamento aggiuntivo dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale.

Il reddito imponibile

È nostra cura metterLa al corrente che il reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali riguarda il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomutate dal reddito dell'anno. Mentre i soci di S.r.l. dovranno aggiungere nell'imposizione contributiva anche quella parte di reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Gli elementi della base imponibile

Gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, è costituita nel seguente modo:

$RF47 - (RF48 + RF50, col.1) + [RG29 - (RG31 + RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) - RH12] + RS37 colonna 11.$

In particolare, la base imponibile dei liberi professionisti sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF:

- ✓ nel **quadro RE**, se l'attività è esercitata in forma individuale;
- ✓ e/o nel **quadro RH**, nel caso in cui l'attività è esercitata in forma associata.

Reddito imponibile dei contribuenti minimi

Con riferimento invece ai soggetti che fruiscono del regime semplificato per i contribuenti minimi, la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata nel seguente modo:

$CM6 (reddito lordo o perdita) - CM6 (perdite pregresse)$

La rateizzazione

Le ricordiamo, inoltre, che:

- ✓ i commercianti e gli artigiani hanno la facoltà di rateizzare i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale;
- ✓ mentre per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno di imposta 2011 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2012.

Qualora l'interessato si avvale del versamento rateale gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono.

La compensazione

Infine, teniamo a informarLa che in caso di importo a credito nel Quadro RR del modello UNICO 2012 è possibile portare in compensazione la somma nel modello di pagamento unificato F24.

A tal fine il contribuente dovrà compilare uno o più righe di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo:

- ✓ **AP** o **AF** (artigiani);
- ✓ **CP** o **CF** (commercianti);
- ✓ il codice sede;
- ✓ il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell'anno 2010, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell'anno precedente) o dell'anno 2011 se il credito emerge dalla dichiarazione 2012 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 